

Domanda: una ditta artigianale con 3 dipendenti che produce rifiuti speciali non pericolosi ha l'obbligo della tenuta del registro di carico e scarico e della denuncia annuale (MUD)?

Risposta (a cura della Dott.ssa Valentina Vattani): la questione va affrontata alla luce di alcune premesse.

Ricordiamo come il D. Lgs. n. 22/1997 (c.d. Decreto Ronchi) al comma 3 dell'art. 11 citasse espressamente la categoria dei piccoli artigiani di cui all'art. 2083 del codice civile con non più di tre dipendenti esonerandoli dalla presentazione del MUD per i rifiuti non pericolosi e facendone così derivare anche l'esonero dall'obbligo di tenuta del registro di carico e scarico.

Tale espressa deroga, invece, non è analogamente presente nel testo del nuovo D.Lgs. n. 152/2006. A tal riguardo – proprio perché nel nuovo testo legislativo non vi è più alcun riferimento a detta categoria – il precedente legislatore aveva cercato di rimediare a questa dimenticanza inserendo la previsione di tale deroga in uno dei decreti attuativi del T.U.ambientale emanati il 2 maggio 2006 e, precisamente, nel D.M. con il quale si approvavano i nuovi modelli di registro di carico e scarico in sostituzione dei vecchi modelli di cui al DM 148/98. In tale occasione era stato anche annunciato che per i piccoli produttori artigiani doveva essere approvato, con successivo decreto, un apposito modello.

Orbene, sappiamo che – poco tempo dopo - tali decreti sono stati dichiarati inefficaci.

Peraltro, già all'indomani dell'approvazione del suddetto provvedimento, si era comunque osservato che l'esonero dei “piccoli artigiani” con non più di tre dipendenti dalla tenuta del registro di carico e scarico non poteva essere prescritto da un decreto ministeriale, in quanto semplice fonte regolamentare che non può porre norme in contrasto con una fonte legislativa gerarchicamente superiore; per cui tale deroga doveva essere ritenuta inefficace.

La stessa Confartigianato, quindi, (con la Circolare 12 maggio 2006 n. 20) consigliava i propri iscritti, in attesa di un “consolidamento delle norme in senso sì semplificativo ma con caratteristiche di assoluta certezza e incontestabilità”, di usare più di una cautela attenendosi a ciò che attualmente

Le risposte ai quesiti pubblicati sul nostro sito non hanno alcun valore ufficiale e/o legale e sono redatte per soli fini di dibattito culturale e scientifico, come contributo teorico generale senza pretesa di poter essere considerate esaustive ed ogni riferimento a fatti e realtà specifiche è del tutto casuale.

risulta essere inequivocabilmente la norma in vigore, ossia la prescrizione obbligatoria alla tenuta dei registri di cui all'art. 190, comma 1, del D.Lgs. n. 152/2006.

Orbene, considerando che attualmente il D.Lgs. n. 152/06 non prevede registri specifici o altre condizioni particolari per piccoli produttori artigiani di cui all'art. 2083 del codice civile che non hanno più di tre dipendenti - in attesa di indicazioni precise e coerenti con le disposizioni del D.Lgs 152/2006 da parte del Ministero dell'ambiente - non resta che segnalare l'opportunità per i piccoli artigiani di compilare e conservare il registro di carico e scarico anche per i rifiuti non pericolosi.

Discorso diverso, invece, deve essere fatto per il MUD. Infatti l'art. 189 del D. Lgs. n. 152/2006 prevede che ora la comunicazione annuale al Catasto dei rifiuti tramite il MUD debba essere fatta - in via generale - limitatamente ai rifiuti pericolosi; per cui i piccoli artigiani, in questo caso, possono continuare a non presentare il MUD per i rifiuti non pericolosi da essi prodotti.

Valentina Vattani

Publicato il 10 settembre 2007

Le risposte ai quesiti pubblicati sul nostro sito non hanno alcun valore ufficiale e/o legale e sono redatte per soli fini di dibattito culturale e scientifico, come contributo teorico generale senza pretesa di poter essere considerate esaustive ed ogni riferimento a fatti e realtà specifiche è del tutto casuale.